

P.Q.M.

Impregiudicata ogni decisione sulla competenza, si chiede al Comune di di far conoscere alla Commissione se nel frattempo abbia provveduto sulla richiesta di accesso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

e nei confronti Società

Fatto

Il Sig., amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della societàSrl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 8 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della societàper gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dalla, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente, dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di, competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 6 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 8 luglio 2006, l'Agenzia dell'entrate, negava l'accesso ai documenti richiesti, ritenendo la conoscenza degli stessi "irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante, e quindi non

sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), e b), legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Avverso tale diniego la società ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante, ritenendo la conoscenza degli stessi irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e b), della l. n. 241/1990.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

*L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.*

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, nel presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva, operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

*Ricorrente: Sig.**contro**Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare***Fatto**

Il Sig., in data 27 giugno 2006 presentava richiesta di accesso ai documenti amministrativi inerenti al concorso pubblico per l'ammissione all'undicesimo corso per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, al fine di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia della "documentazione sanitaria venutasi a determinare nel periodo tra il 28.03.2006 al 16.06.2006".

In data 8 agosto 2006, l'amministrazione militare negava l'accesso con provvedimento di diniego espresso, motivando – come riferisce l'odierno ricorrente – in base alla genericità della richiesta preordinata ad un controllo dell'operato della competente Commissione medica ospedaliera ed in quanto tale vietata dalla legge.

Con due diversi ricorsi datati rispettivamente 25 e 31 agosto (pervenuti il 12 e 14 settembre), sostanzialmente identici, eccezion fatta per alcune considerazioni aggiuntive nel "considerato" del secondo gravame, il Sig. chiedeva a questa Commissione il riconoscimento della legittimazione ad accedere rispetto ai documenti richiesti e negati dall'amministrazione, fondando la propria richiesta sugli articoli 97 e 117 Cost., nonché sul principio generale di trasparenza di cui alla legge n. 241/1990.

Diritto

In via preliminare questa Commissione dichiara inammissibile il ricorso. La disciplina analitica per la proposizione del ricorso a questa Commissione, dettata dal D.P.R. 12 aprile 2006,

pubblicato nella G.U del 18 maggio successivo, prevede all'articolo 12, comma 4, lettera b), che il ricorrente, in caso di diniego espresso opposto dall'amministrazione al richiesto accesso, ha l'onere di allegare al gravame il provvedimento impugnato.

La mancata osservanza de citato onere di allegazione comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso ai sensi del successivo comma 7, lettera c).

Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a far menzione del diniego espresso dell'amministrazione reso con provvedimento datato 8 agosto 2006; provvedimento, tuttavia, non allegato dal

PQM

*La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che manca il requisito di cui all'art. 12, comma 7, lettera c), D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara **inammissibile***

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig., presso Liceo scientifico statale

Contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

Fatto

Il sig., in data 10 maggio 2006, ha inviato una nota all'Ufficio Scolastico Regionale per, con la quale ha chiesto il rimborso delle spese di patrocinio legale, ai sensi del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sostenute nel procedimento penale a proprio carico n. Tribunale di I sez. Penale, conclusosi con sentenza di assoluzione dell'11 gennaio 2006, perché il fatto non costituisce reato.

Specifica il sig. nella predetta nota che il prof., docente, all'epoca dello svolgimento dei fatti, presso il Liceo scientifico di del quale il ricorrente era preside, era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 476, 479 e 640 del c.p., procedimento iniziato a seguito di un esposto del sig. medesimo.

Nel dicembre del 1999 il prof. è stato assolto con formula assolutoria piena, perché il fatto non sussiste, mentre nel settembre 2002 il ricorrente è stato rinviato a giudizio, su iniziativa della Procura della Repubblica, per i reati di cui agli artt. 81 e 368 del c.p., prefigurando il reato di calunnia.

Il ricorrente ha sollecitato la definizione della pratica di rimborso delle spese sostenute nel processo indicato, con note del 10 giugno 2006, del 10 luglio 2006 con quale

nota ha chiesto anche il nominativo del funzionario responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento della pratica, ed, infine del 18 agosto 2006.

Avverso il silenzio dell'amministrazione, qualificato come silenzio rigetto alla richiesta di accesso al nominativo del responsabile ed allo stato di avanzamento della pratica, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la scrivente Commissione riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), ossia nel diritto per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'ampia nozione dell'oggetto del diritto di accesso, di cui all'art. 22, comma 1 lett. d) della legge citata, non include le mere informazioni non formalizzate in un documento amministrativo, quali appunto le notizie circa lo stato della pratica ovvero il nominativo del responsabile del procedimento. In particolare, si ricorda che qualora l'amministrazione abbia omesso di designare il funzionario responsabile del procedimento, è considerato responsabile il dirigente preposto all'unità organizzativa procedente.

Per i motivi su esposti il ricorso è inammissibile.

Tuttavia, la Commissione rileva che il comportamento dell'amministrazione è contrario al principio di trasparenza; pertanto della predetta condotta, la scrivente Commissione nell'esplicazione della propria funzione di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione riferirà in sede di relazione annuale al Governo ed al Parlamento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.**Contro****Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia**Fatto**

Il sig., ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in data 7 novembre 2002, per l'annullamento della delibera del Consiglio dei geometri di dell'11 febbraio 2002, relativa alla cancellazione del ricorrente, per incompatibilità, dall'elenco speciale, intendendo ottenere l'iscrizione nell'albo professionale ordinario per transito e con provenienza dal predetto albo speciale.

Il ricorrente non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito del ricorso, ha provveduto, in data 27 aprile 2004, a notificarlo personalmente al Consiglio di Stato, il quale ha lo ha dichiarato inammissibile atteso che, contro le decisioni del Consiglio dei geometri in ordine alla iscrizione o cancellazione dall'albo nonché ai giudizi disciplinari è dato ricorso al Consiglio nazionale dei geometri. Inoltre, avverso le decisioni di quest'ultimo è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere (C.d. S. sez. III, 18 maggio 2004)

Il 5 febbraio 2005 è stato notificato al ricorrente il parere del Consiglio di Stato n. 7166 del 28 febbraio 2004, il quale, benché rubricato con numero d'ordine 7166 è identico a quello già deciso con il parere n. 2080/03; in tale decisione il supremo collegio amministrativo, dopo aver dichiarato il non luogo a procedere, sollecita il Ministero della Giustizia affinché notifichi al ricorrente copia della decisione n. 7166, nonché copia del parere n. 2080/03.

A seguito della notificazione della decisione n. 7166 del 28 febbraio 2004, di inammissibilità il sig. ha ripetutamente presentato al Ministero della Giustizia ritenuta dal ricorrente l'Unità organizzativa responsabile del procedimento, la notificazione

del parere n. 2080/03, nonché copia della relazione prot. del 20 maggio 2003, del Dipartimento per gli Affari della Giustizia con la quale l'amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario. Il ricorrente, inoltre, con notifiche giudiziali nn. e del 14 luglio 2006, ha chiesto al Consiglio dei geometri di, di poter accedere:

1. all'ufficio incaricato della trattazione del ricorso straordinario originario datato 7 novembre 2002;

2. al nominativo del funzionario responsabile della trattazione del ricorso datato 7 novembre 2002;

3. il periodo di trattazione del procedimento;

4. di avere copia della relazione predisposta sul ricorso straordinario del 7 novembre 2002;

5. la notifica giudiziale del parere del Consiglio di Stato n. 2080 del 18 maggio 2004.

Avverso il silenzio dell'amministrazione il sig., per la tutela dei propri diritti, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la scrivente Commissione riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), ossia nel diritto per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'ampia nozione dell'oggetto del diritto di accesso, di cui all'art. 22, comma 1 lett. d) della legge citata, non include le mere informazioni non formalizzate in un documento amministrativo, quali, appunto, l'ufficio incaricato della trattazione del ricorso straordinario ed il nominativo del funzionario responsabile nonché il periodo di trattazione del procedimento. Estraneo al diritto di accesso è, poi, anche la richiesta di notifica giudiziale del parere del Consiglio di Stato n. 2080 del 18 maggio 2004.

Pertanto, per i motivi su esposti, con riferimento ai punti 1, 2, 3 e 5, il ricorso è inammissibile.

Tuttavia, la Commissione rileva che il comportamento dell'amministrazione è contrario al principio di trasparenza; pertanto della predetta condotta, la scrivente

Commissione nell'esplicazione della propria funzione di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione riferirà in sede di relazione annuale al Governo ed al Parlamento.

Con riferimento alla richiesta di accesso alla relazione n. prot. del 20 maggio 2003, inviata dal Ministero della Giustizia al Consiglio di Stato, si osserva che la giurisprudenza ha ritenuto che il ricorrente ha diritto di prendere visione della relazione inviata dall'amministrazione referente al Consiglio di Stato, atteso che, pur vertendosi in tema di rimedio amministrativo giustiziale e non giurisdizionale, anche ai ricorsi straordinari deve essere applicata la garanzia fondamentale di cui all'art. 24 della Costituzione (Commissione speciale del Consiglio di Stato, parere 28 gennaio 1998, n. 1023/1997). Così come è da considerare accessibile il documento di cui al punto n. 5.

Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione debba concedere l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, accoglie il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di, in data 20 giugno 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 20 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica..." tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate, possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera c), della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma., 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.ra.....**Contro****Amministrazione Resistente:** Comune di.....**Fatto**

La sig., legale rappresentante dell'impresa sas", presentava un'istanza di accesso datata 25.7.2006, con la quale, premesso di aver ricevuto una comunicazione con la quale il Responsabile del servizio del Comune dile comunicava l'impossibilità di stipulare con la suddetta ditta il contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione della rete idrica comunale, chiedeva, ai sensi della legge n. 241 del 1990, il rilascio della copia della nota prefettizia in data 9.6.2006, presupposto del suddetto provvedimento, "dalla quale emergevano condizioni e circostanze interdittive e di divieto di cui all'art.10 co. 2 del dPR n. 252 del 1998".

Il Comune di, con nota in data 26.7.2006, negava l'accesso rilevato che "le informazioni prefettizie Antimafia sono sottratte all'accesso ai sensi del D.M. 10.5.1994 n. 415, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 29.6.1994, concernenti la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto d'accesso, nonché di vietata divulgazione ai sensi dell'art. 262 del codice penale".

La suddetta sig. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

Come risulta dall'esposizione in fatto, la documentazione richiesta rientra tra quella per la quale l'art.3, lett.b, del D.M. 10.5.1994 n. 415, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 29.6.1994, intitolato "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità", prevede l'esclusione dell'accesso.

Considerate, quindi, le competenze di questa Commissione e l'esistenza di una specifica norma regolamentare il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE